

La trasmissione dei modelli DM10 può provare le omesse ritenute previdenziali

Anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale", ostativa al riconoscimento della particolare tenuità

/ Stefano COMELLINI

Il presupposto del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto all'[art. 2](#) comma 1-*bis* del DL 463/1983 conv. L. [638/1983](#), è dato dal pagamento delle relative **retribuzioni** al personale dipendente, la cui sussistenza, quale elemento costitutivo della fattispecie, deve essere provata dalla pubblica accusa.

Tuttavia, in forza di un consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Cassazione con la sentenza n. [50002](#) depositata ieri, l'onere incombente sul pubblico ministero di dimostrare l'avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti ben può essere assolto sia mediante il ricorso a prove documentali testimoniali sia attraverso il ricorso alla **prova indiziaria**, ivi compresa la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli **DM10** i quali, attestando le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e l'ammontare degli obblighi contributivi, sono valutabili, in assenza di elementi di segno contrario, come prova dell'effettiva corresponsione degli emolumenti ai lavoratori (Cass. n. [21619/2015](#)).

Infatti, i detti modelli, contenenti la dichiarazione delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente, sulle quali si determinano le quote da versarsi direttamente all'ente previdenziale, risultano compilati direttamente dal datore di lavoro, così che, secondo l'univoco orientamento della Corte, essi hanno **natura ricognitiva** della **situazione debitoria** dell'obbligato, equivalendo la loro presentazione all'attestazione di aver corrisposto, fino a prova contraria, le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi.

Ad analoghe conclusioni, ad avviso della Corte, deve pervenirsi qualora la suddetta documentazione, anziché provenire dal datore di lavoro, sia generata dalle procedure informatiche dell'**INPS**, pur sempre sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente, trattandosi del risultato, sulla base del sistema UniEmens, delle denunce individuali e della denuncia aziendale contenente il riepilogo delle prime.

Esattamente come gli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale, anche i fac simili, che hanno lo stesso contenuto del DM10 cartaceo, hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro (Cass. n. [42715/2016](#)).

La Corte conviene pertanto con i giudici di merito che la trasmissione dei modelli DM10 da parte dell'imputato e la conferma dell'omesso versamento da parte del-

la funzionaria dell'INPS, sentita come teste nel giudizio di merito, costituiscono **prova del reato**, nessun ulteriore onere probatorio gravando sull'accusa, alla luce della mancata evidenziazione di elementi contrari forniti dalla difesa.

Del tutto irrilevante risulta poi il **numero** dei **lavoratori** ai quali si riferisce la condotta omissiva penalmente sanzionata, che si perfeziona in ragione dell'entità della somma annualmente non versata, indipendentemente dal numero dei dipendenti cui l'omissione è riferita ed anche dai loro nominativi, spettando semmai alla difesa fornire la prova del mancato versamento delle retribuzioni.

La Corte ha ritenuto l'inammissibilità del ricorso anche nella parte in cui si chiedeva di riconoscere la causa di non punibilità per "**particolare tenuità** del fatto" prevista all'[art. 131-bis](#) c.p., adducendosi, a tal fine, l'entità delle singole omissioni e non già considerandole complessivamente per le varie annualità legate dal vincolo della continuazione ([art. 81](#) c.p.).

Si è infatti rilevato, in linea con i giudici di merito, quale causa ostativa al riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità, il numero delle **mensilità** nelle quali la condotta omissiva si era verificata in un arco temporale di tre annualità, unitamente all'elevato margine di scostamento (circa il 20%) dalla soglia di punibilità (10.000 euro annui) prevista dall'[art. 2](#) del DL 463/1983. Per la Corte tali risultanze sono di per sé vellevoli a **escludere** la particolare tenuità dell'offesa, condizione questa richiesta, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del primo comma dell'[art. 131-bis](#) c.p., alla non abitualità della condotta.

In ogni caso, la circostanza che i reati in esame siano stati ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione non può ritenersi ostativa al diniego di operatività dell'[art. 131-bis](#) c.p., poiché anche il reato continuato configura un'ipotesi di "**comportamento abituale**", ostativa al riconoscimento del beneficio essendo la reiterazione di condotte penalmente rilevanti il segno di una devianza non occasionale sebbene frutto di un'unica e circoscritta volizione delittuosa (Cass. n. 19159/2018).

Proprio la lettura del disposto dell'[art. 131-bis](#), comma 3 c.p. non ha consentito di applicare al caso di specie la detta causa di non punibilità, posto che la menzionata disposizione esclude, tra l'altro, dalla sua applicazione chi abbia commesso più reati della stessa indole, anche nell'ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità.